



ORDINE FARMACISTI

REGGIO EMILIA

Reggio Emilia 12/04/2016

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DEI FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO IN STATO DI BISOGNO DOVUTO A CAUSE DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DEL 12 APRILE 2016

ART. 1

A decorrere dal 01/01/2017, nel Titolo I Uscite Correnti, al Conto Uscite per per Prestazioni Istituzionali, è inserito il capitolo di spesa denominato "Assistenza e Contributi a Enti terzi e Iscritti all'Albo" nel capitolo 11.005.0006 "Assistenza e Contributi a Enti terzi. Per effetto di tale modifica, viene istituito inoltre un nuovo capitolo di spesa 11.005.0007 denominato: "Assistenza e Sussidi agli iscritti all'Albo" per causa di Disoccupazione Involontaria.

ART. 2

Il capitolo di spesa di cui all'articolo precedente 11.005.0007 "Assistenza e Sussidi agli iscritti all'Albo" è costituito al fine di offrire un sostegno economico agli iscritti all'Albo che, in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento non per causa imputabile al lavoratore), si trovino in temporanee difficoltà economiche.

ART. 3

A partire dall'anno 2017 sono individuati i seguenti capitoli di spesa:

- a) 11.005.0006 Assistenza e Contributi a Enti terzi;
- b) 11.005.0007 Assistenza e Sussidi agli Iscritti all'Albo.

Il capitolo di spesa di cui alla lettera a) "Assistenza e Contributi a Enti terzi" afferisce le erogazioni a favore di Enti terzi (pubblici, religiosi e privati) nello svolgimento di attività istituzionali, per erogazioni che non superano la somma di € 1.000,00 cadauno, salvo espressa deliberazione in deroga del Consiglio dell'Ordine.

Il capitolo di spesa di cui alla lettera b) "Assistenza e sussidi agli iscritti all'Albo" contempla interventi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno per motivi di disoccupazione involontaria (licenziamento non dovuto a causa imputabile al lavoratore, es. negligenza/dolo del lavoratore).

Le erogazioni a favore degli iscritti in stato di bisogno per motivi di lavoro, disoccupazione involontaria (licenziamento non dovuto causa imputabile al lavoratore, es. negligenza/dolo del lavoratore) per almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, potranno consistere in un sussidio annuo non superiore ad € 150,00.

ART. 4

I seguenti capitoli di spesa:

- a) 11.005.0006 Assistenza e Contributi a Enti terzi;
- b) 11.005.0007 Assistenza e Sussidi agli Iscritti all'Albo a favore degli Enti terzi e degli Iscritti all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia possono essere alimentati con le seguenti modalità:

1) Somme stanziare dal Consiglio dell'Ordine in sede di formazione del Bilancio preventivo e approvate dall'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo.

2) Economie di spesa oppure avanzi di gestione derivanti da iniziative dell'Ordine, con destinazione di tali risorse nel corso dell'esercizio, a seguito di Deliberazione del Consiglio dell'Ordine;

3) Donazioni e atti di liberalità di persone fisiche, enti pubblici e privati con destinazione vincolata sugli appositi capitoli di spesa assistenziale a favore degli iscritti. Le somme percepite dagli Enti pubblici e privati non possono essere in alcun caso considerate sponsorizzazioni, ma spese di rappresentanza, soggette alla disciplina fiscale di cui all'art. 108 comma 2 del TUIR.

ART. 5

Possono accedere al sussidio i farmacisti iscritti all'Albo il cui nucleo familiare abbia avuto, nell'anno precedente la richiesta, un reddito annuo imponibile complessivo fino a € 18.000,00 incrementato di € 1.000,00 per ogni figlio a carico.

ART. 6

L'istanza finalizzata all'accesso del contributo di assistenza per il sussidio di disoccupazione potrà essere presentata secondo modalità indicate dall'Ordine nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, corredata da:

1. Domanda di accesso al Sussidio, in carta libera (v. allegato);
2. Autocertificazione dello stato di famiglia;
3. Certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
4. Certificazione del Centro per l'Impiego competente dello stato di disoccupazione;

5. Documento di identità valido.

Lo stato di inoccupazione deve perdurare da almeno 12 mesi dall'iscrizione all'Ordine e deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Lo stato di disoccupazione deve perdurare da almeno 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e sussistere al momento della presentazione della domanda. Sono disoccupati gli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria (vale a dire dovuta a cause non imputabili al lavoratore) con inserimento nelle liste anagrafiche dei competenti Centri per l'impiego.

ART. 7

La presenza di eventuali morosità pregresse di almeno n. 3 annualità precedenti quella in cui è presentata la domanda, nel versamento della quota di iscrizione all'Ordine e della contribuzione previdenziale e assistenziale ENPAF, e l'aver subito procedimenti disciplinari, costituisce ostacolo all'accoglimento della domanda.

ART. 8

Entro il 31 ottobre di ogni anno una apposita commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine provvederà ad esaminare le domande pervenute nell'anno in corso dichiarandone la loro ammissibilità o il loro rigetto.

ART. 9

Per la determinazione del sussidio da corrispondere si terrà conto della somma stanziata in bilancio che sarà ripartita, in ogni caso, fra tutti i beneficiari individuati di anno in anno, entro il limite massimo di € 150,00 fissato nel precedente punto 3.

Il Segretario

(Dr. Antonio Fusca)



Il Presidente

(Dr. Enrico Bertazzoni)

